



Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea

Tipo Documento	Politica di Gruppo
Codifica	GBCI-POL-S9-01-R02
Approvato da	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca

Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-001190-2020-DIR-I&C
---------------------------	-----------------------------

Indice

1	Modalità di gestione del documento	3
1.1	Cronologia delle revisioni.....	3
1.2	Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca.....	4
2	Oggetto.....	5
3	Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento.....	5
4	Disposizioni di carattere generale.....	5
5	Principali riferimenti normativi.....	7
5.1	Principali riferimenti normativi esterni.....	7
5.2	Principali riferimenti normativi interni.....	8
6	Principali definizioni.....	9
7	Modello di governo societario.....	11
7.1	Organi e soggetti del governo societario.....	11
7.1.1	Assemblee dei soci.....	11
7.1.2	Consigli di Amministrazione.....	12
7.1.3	Presidenti dei Consigli di Amministrazione.....	14
7.1.4	Comitati Esecutivi e Amministratori con Delega.....	14
7.1.5	Comitati endoconsiliari.....	15
7.1.6	Collegi Sindacali.....	17
7.1.7	Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	18
7.1.8	Direttori Generali.....	19
7.1.9	Revisione legale dei conti.....	21
7.2	Sistema delle deleghe.....	21
7.3	Verifica dell' idoneità degli esponenti aziendali delle Società Vigilate.....	23
7.4	Autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo.....	23
7.5	Gestione dei conflitti di interesse.....	25
8	Modalità di recepimento del documento.....	27

1 Modalità di gestione del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea
Identificazione del documento:	GBCI-POL-S9-01-R02
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Classificazione:	Privato di Gruppo (GBCI)
Owner di riferimento:	General Counsel – U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance
Redattore:	General Counsel – U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance
Validatore:	General Counsel
Verificatore:	Area CRO Area CAE Area CCO Area CAMLO Comitato Nomine
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca
Direttiva di riferimento:	

1.1 Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
1.0	CdA 01/03/2019	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
2.0	CdA 23/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliminazione dei contenuti di dettaglio in merito ai requisiti di idoneità degli amministratori e degli esponenti aziendali delle Società Vigilato del Gruppo (cfr. par. 7.1.2.2 e 7.3)

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Precisazione sulla nomina dell'amministratore con delega al sistema dei controlli interni da parte di tutte le Società Vigilato del Gruppo e non solo dalle Banche Affiliate (cfr. par. 7.1.2.2) ▪ Precisazioni sul ruolo della Capogruppo in merito alla nomina del Direttore Generale delle Banche Affiliate (cfr. par. 7.1.8) ▪ Aggiornamento del paragrafo dedicato all'autovalutazione degli Organi in coerenza con quanto previsto dalla nuova Politica di Gruppo in materia (cfr. par. 7.4)
--	--	--

1.2 Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 73/2020 del 29.10.2020
Norme abrogate:	Politiche di Governo Societario (emanate con OD 18/2019)

2 Oggetto

La presente Politica definisce il modello di governo societario del Gruppo Iccrea (di seguito anche il “Gruppo”), inteso come l’insieme di regole e di linee guida che disciplinano la composizione, il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, le principali interrelazioni tra gli Organi Aziendali istituiti presso le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento e gli Organi Aziendali della Capogruppo (che integrano quanto già previsto nel Regolamento del Gruppo Iccrea), nonché i principi sottesi alla definizione del sistema delle deleghe, all’implementazione periodica del processo di autovalutazione degli Organi¹ delle Banche e SGR del Gruppo e all’instaurazione dei presidi in tema di conflitti di interesse.

Le logiche e le modalità di applicazione del modello di governo societario ivi riportate sono in linea con gli statuti della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento.

3 Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento

La presente Politica si applica alla Capogruppo e alle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento. Essa è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, previo parere del Comitato Nomine, ed è recepita per approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

4 Disposizioni di carattere generale

La predisposizione di efficaci assetti di governo societario rappresenta un presupposto necessario per il perseguimento degli obiettivi aziendali e per assicurare condizioni di sana e prudente gestione dell’impresa.

La qualità della *governance* è oggetto di un’azione incisiva di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza, che dedicano specifico riguardo al sistema di governo delle banche: al consiglio di amministrazione delle banche è infatti affidato il ruolo particolarmente complesso di ricondurre a sintesi molteplici interessi di carattere generale, quali il sostegno alle imprese, la tutela del risparmio, la stabilità sistemica e la protezione del circuito finanziario da infiltrazioni illegali. L’effetto immediato

¹ Per le tematiche di autovalutazione rientrano in tale definizione il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché, ove istituito, il Comitato Esecutivo.

è una maggiore consapevolezza della rilevanza di questi temi e il sempre maggiore allineamento alle best practice internazionali anche attraverso l'emanazione di linee guida da parte delle autorità di regolamentazione europee (cfr. **par. 5**).

La Capogruppo è responsabile dell'organizzazione interna del Gruppo e garantisce che vi sia un sistema di governo adatto alla struttura, alle attività e ai rischi del Gruppo e delle sue componenti. Nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento, definisce nella presente Politica le linee guida di buon governo, al fine di garantire sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati statutariamente dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento e della complessità dei diversi rischi cui il Gruppo e le singole società sono esposti.

Il modello di governo societario del Gruppo si fonda sui seguenti principi di buon governo:

- **Gli esponenti aziendali devono essere idonei all'assunzione del ruolo di amministrazione o controllo loro attribuito.** A tal fine, con particolare riguardo al modello di governo societario delle Banche del Gruppo, l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche il "TUB") prescrive che gli esponenti aziendali debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, nonché il buon funzionamento degli organi collegiali, sono oggetto di **autovalutazione periodica** secondo quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla presente Politica (cfr. **par. 7.4**).

- **La composizione collettiva del consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente diversificata**, oltre che sotto un profilo di professionalità e competenze, anche in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, nonché tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della società.
- **I compiti e i poteri di amministrazione e controllo sono ripartiti in modo chiaro ed equilibrato**, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna e la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

In tale ambito, il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

- **Gli amministratori agiscono in modo informato²** e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle Disposizioni di Vigilanza.

Tutti gli amministratori della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento conoscono i compiti e le responsabilità connesse alla propria carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, al fine di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo.

- **Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un ruolo chiave all'interno dell'organo.** Il presidente deve saper bene interpretare il suo ruolo di garanzia del buon funzionamento del consiglio di amministrazione e, soprattutto, farsi carico di favorire l'effettiva dialettica nell'organo in questione, il suo efficace funzionamento e l'apporto fattivo di tutti gli amministratori.
- **Il collegio sindacale deve essere proattivo nella sua azione**, anche di prevenzione di anomalie, disfunzioni e irregolarità, operando sia in ottica di azienda che tenendo sempre presente il contesto di riferimento del Gruppo. In tale ambito, il Collegio Sindacale della Capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate.
- **Sono adeguatamente presidiati i conflitti di interesse all'interno del Gruppo.** Più in generale, è presidiato il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle transazioni nei loro confronti o all'assunzione di specifici provvedimenti nell'ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo, con la possibilità di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per clienti e azionisti.

5 Principali riferimenti normativi

5.1 Principali riferimenti normativi esterni

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), con particolare riferimento all'art. 26 relativo ai requisiti degli esponenti aziendali presso le banche;

² Art. 2381, comma 6, del Codice Civile: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

- Banca d'Italia, Circolare n.229 del 21 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni (*"Istruzioni di Vigilanza per le banche"*), con particolare riferimento alla Parte II, Titolo II, Capitolo 2 (*"Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo"*);
- Banca d'Italia, Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per le banche"*), con particolare riferimento alla Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 (*"Governo societario"*) e alla Parte III, Capitolo 6 (*"Gruppo Bancario Cooperativo"*), Sezione III, par. 1.1. (*"Governo societario"*) e par. 1.2. (*"Nomina degli organi delle banche affiliate"*);
- Banca d'Italia, Circolare n.288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"*), con particolare riferimento al Titolo II, Capitolo 2 (*"Esponenti aziendali"*) e al Titolo III, Capitolo 1, Sezione II (*"Governo societario"*);
- Banca d'Italia, Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (*"Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"*), con particolare riferimento al Titolo II, Capitolo I, Sezione IV (*"Requisiti degli esponenti aziendali"*) e Titolo IV, Capitolo II (*"Esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF"*);
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF (5 dicembre 2019), con riferimento al settore del risparmio gestito;
- Autorità Bancaria Europea (EBA), *"Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU"*, del 26 settembre 2017, (EBA/GL/2017/11);
- Autorità Bancaria Europea (EBA) e Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), *"Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU"*, del 26 settembre 2017, (EBA/GL/2017/12);
- Banca Centrale Europea (BCE), *"Guide to fit and proper assessments"*, di maggio 2018;
- Basel Committee on Banking Supervision - *Corporate governance principles for banks* - July 2015.

Si è tenuto conto, altresì, dello Schema di Decreto ministeriale in fase di emanazione recante il *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*, attuativo di quanto disposto dall'art. 26 TUB, in quanto predisposto considerando gli indirizzi elaborati in ambito internazionale in materia.

5.2 Principali riferimenti normativi interni

- Contratto di Coesione (stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti);
- Regolamento del Gruppo Iccrea.

6 Principali definizioni

- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Esponenti con incarichi esecutivi:** i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, nonché il direttore generale.
- **Organo con funzione di supervisione strategica:** Organo Aziendale con funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale. Tali funzioni sono attribuite ai Consigli di Amministrazione o, laddove presenti, agli Amministratori Unici.
- **Organo con funzione di gestione:** Organo Aziendale con funzione di attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Tali funzioni sono attribuite ai Consigli di Amministrazione o, laddove presenti, agli Amministratori Unici. Specifiche deleghe di gestione possono essere conferite ad un Comitato Esecutivo o ad Amministratori con Delega.
- **Organo con funzione di controllo (Organo di controllo):** Organo Aziendale con funzione di verifica della conformità alle norme di legge, regolamentari e statutarie, e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società. Tali funzioni sono attribuite ai Collegi Sindacali o, laddove presenti ai Sindaci Unici.
- **Organi Aziendali:** l'insieme costituito dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico.
- **Gruppo:** il Gruppo Iccrea, come definito all'interno del Regolamento di Gruppo.
- **GBCI:** il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, come definito all'interno del Regolamento di Gruppo.
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **BCC/CRA:** Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:** le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, destinatarie della presente Politica, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Società del Perimetro Diretto:** le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.
- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Società del Perimetro Indiretto:** le società controllate dalla Capogruppo per il tramite di una o più Banche Affiliate, anche in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la stessa intende esercitare, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo.

- **Banche Controllate:** l'insieme costituito dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
- **Banche del Gruppo:** l'insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate.
- **Società Finanziarie:** gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- **Società Strumentali:** le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle Società del GBCI, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
- **Società Vigilato:** le Banche del Gruppo e le Società Finanziarie.

7 Modello di governo societario

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano un modello di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) e di un Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) entrambi di nomina assembleare. Le Banche Affiliate, in linea con le disposizioni normative³, sono anche caratterizzate dalla presenza del Collegio dei Probiviri, di nomina assembleare.

Il modello di governo societario della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento è fondato sul principio della condivisione fra tutte le realtà aziendali di un disegno imprenditoriale unico e finalizzato alla creazione di valore per le Banche Affiliate e per il Gruppo nel suo complesso. Per tale finalità, con particolare riguardo per le Società del Perimetro Diretto e per le Banche Affiliate, la Capogruppo definisce:

- a) il ruolo e i principali requisiti di ciascun organo e soggetto di governo societario, in una cornice di chiara definizione di compiti, responsabilità e interrelazioni;
- b) il sistema delle deleghe, con evidenza delle particolari responsabilità in capo ai Consigli di Amministrazione che non possono essere oggetto di delega;
- c) la disciplina del processo di autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo, compresa la verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali ex art. 26 del TUB;
- d) i principali presidi istituiti per la gestione dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo.

7.1 Organi e soggetti del governo societario

7.1.1 Assemblee dei soci

Le Assemblee dei soci (di seguito anche le “Assemblee”) della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, le cui competenze sono definite dalla legge e dai relativi statuti, sono gli organi rappresentativi della compagine societaria e le loro deliberazioni obbligano tutti i rispettivi soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) le modalità di convocazione;
- b) le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all'interno dell'Assemblea;
- c) la modalità di assunzione delle delibere e la loro conseguente verbalizzazione.

³ Cfr. TUB, art. 30, comma 5; Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 45.

Le Assemblee delle Banche Affiliate predispongono e approvano i regolamenti interni di cui al paragrafo precedente in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate dalla Capogruppo stessa⁴.

7.1.2 Consigli di Amministrazione

I Consigli di Amministrazione (di seguito anche i “Consigli” ovvero i “CdA”)⁵ della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delle rispettive società ed hanno la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza delle Assemblee. Nelle Società Vigilate, tali organi sono responsabili delle funzioni di supervisione strategica e di gestione definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

I Consigli della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) poteri, compiti e responsabilità del Consiglio;
- b) funzionamento del Consiglio, con specifico riferimento a:
 - il ruolo del Presidente;
 - le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all’interno del Consiglio;
 - le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

I Consigli di Amministrazione delle Banche Affiliate predispongono e approvano i regolamenti interni di cui al paragrafo precedente in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo.

Di seguito vengono forniti ulteriori dettagli in merito alla nomina, alla composizione e al ruolo ricoperto dai Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento.

7.1.2.1 Nomina

Gli amministratori della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono eletti dalle rispettive Assemblee, secondo il procedimento elettorale previsto all’interno dei relativi statuti e, se previsti, dei regolamenti elettorali.

Le Assemblee delle Società del Perimetro Diretto nominano, quali componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione, i candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo mediante direttiva.

⁴ Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 28, comma 3.

⁵ Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano, ove compatibili, all’Amministratore Unico qualora previsto a norma dello statuto della società del Gruppo.

Le Assemblee delle Banche Affiliate provvedono autonomamente alla nomina dei rispettivi amministratori salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento⁶ e dello statuto⁷. Il procedimento elettorale al quale si attengono è disciplinato nel regolamento assembleare ed elettorale adottato ai sensi di quanto previsto nel precedente **par. 7.1.1**.

7.1.2.2 *Composizione*

Gli amministratori, la cui numerosità all'interno della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento è stabilita dalle rispettive Assemblee in conformità ai relativi statuti, possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento e nei rispettivi statuti. La Capogruppo ha definito la Politica di idoneità degli esponenti delle Società Vigilata, a cui si rinvia per ulteriori dettagli in merito ai requisiti di idoneità.

I Consigli di Amministrazione delle Società Vigilata provvedono alla nomina di un amministratore con delega al sistema dei controlli interni, dotato di adeguate conoscenze ed esperienze in materia⁸. Se previsto, qualora non venga costituito il Comitato Rischi in linea con il par. 7.1.5, l'amministratore con delega al sistema dei controlli interni presidia anche le tematiche relative alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati⁹.

7.1.2.3 *Compiti e responsabilità*

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è responsabile della supervisione strategica e della gestione dell'impresa. Quale organo di vertice della Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione ha altresì il potere di indirizzo strategico delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento derivante da quanto il Codice Civile riserva alla società capogruppo nei confronti delle controllate (cfr. art. 2497 cod. civ.), da porre in essere mediante gli strumenti definiti nel Regolamento di Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esercita un'azione di controllo sulla realizzazione degli indirizzi strategici.

I Consigli di Amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento esercitano le funzioni di supervisione strategica per le rispettive società nel rispetto delle indicazioni fornite dal CdA della Capogruppo attraverso

⁶ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

⁷ Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 28, comma 3, e art. 28-bis.

⁸ Il ruolo e le responsabilità dell'amministratore con delega al sistema dei controlli interni sono disciplinati da apposita delibera del consiglio di amministrazione della Società Vigilata e sono stabiliti in linea con quanto definito nella Politica di Gruppo in materia di assetto delle Funzioni Aziendali di Controllo.

⁹ La definizione del perimetro dei soggetti collegati, unico per il Gruppo, è di competenza della Capogruppo ed è disciplinata dalle Disposizioni di Vigilanza (cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11).

l'approvazione del Piano Strategico di Gruppo, nonché assolvono alle funzioni di gestione con riguardo alla specificità del proprio business. In particolare, i Consigli di Amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:

- a) recepiscono gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio stabiliti, a livello di Gruppo, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Essi devono essere consapevoli dei rischi a cui la società si espone, conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- b) approvano la struttura organizzativa della propria società; assicurano che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato — con particolare riguardo ai meccanismi di delega — e li sottopongono a revisione ove se ne ravvisi la necessità; assicurano che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- c) qualora siano parte del GBCI, adottano il sistema dei controlli interni di Gruppo e si assicurano che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate, nonché che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio medesimo; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive;
- d) approvano le procedure ed i presidi organizzativi messi in atto per contenere i rischi assunti nei confronti di soggetti collegati, coerenti con le politiche definite in materia dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- e) danno attuazione alle direttive emanate della Capogruppo anche in esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

7.1.3 Presidenti dei Consigli di Amministrazione

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento promuovono l'effettivo funzionamento del modello di governo societario e, in particolare, dei Consigli di Amministrazione, favorendo la dialettica tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Hanno la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità di svolgere i compiti ad essi assegnati dal relativo statuto e dalla normativa interna.

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Società Vigilante non hanno un ruolo esecutivo e non svolgono, neppure di fatto, funzioni gestionali, ferma restando la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli amministratori esecutivi (cfr. **par. 7.1.4**) e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo all'Organo Aziendale in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo eventualmente costituito sebbene possa parteciparvi - senza diritto di voto - al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra il Consiglio di Amministrazione e l'organo delegato in parola.

I Presidenti svolgono la propria attività di coordinamento e garanzia ai fini del regolare funzionamento dell'Organo e della costante circolazione delle informazioni all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione, in conformità allo statuto e ai regolamenti interni.

7.1.4 Comitati Esecutivi e Amministratori con Delega

I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono, in linea generale, attribuire specifiche deleghe di gestione ad un singolo componente dell'Organo (c.d. "Amministratore con Delega") oppure a più componenti dello stesso (c.d. "Comitato Esecutivo"), qualora previsto dal rispettivo statuto e nel

rispetto degli indirizzi riportati nel presente paragrafo. Tali deleghe, qualora conferite, sono formalizzate e deliberate dai rispettivi Consigli di Amministrazione insieme alla nomina del Comitato Esecutivo/Amministratore con Delega (cfr. **par. 7.2**). Nelle Società Vigilata, anche se nominati, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore con Delega non rappresentano l'organo con funzione di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, coerentemente con le previsioni statutarie¹⁰, delega ad un Comitato Esecutivo specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa. Tra le competenze del Comitato Esecutivo della Capogruppo non rientra, pertanto, l'esercizio di attività di direzione e coordinamento del Gruppo attraverso l'emanazione di direttive anche in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

I Consigli di Amministrazione delle Banche Affiliate di maggiori dimensioni¹¹ provvedono alla nomina di un Comitato Esecutivo¹², al quale delegare specifiche funzioni di gestione. I CdA delle restanti Banche Affiliate che intendano procedere con la nomina del Comitato Esecutivo, nonostante non sia obbligatoriamente previsto dalle rispettive disposizioni statutarie, valutano attentamente tale necessità tenendo conto del contributo fornito dal Direttore Generale nell'esercizio dei compiti di gestione; la delibera di costituzione del Comitato eventualmente adottata viene motivata e trasmessa tempestivamente al CdA della Capogruppo. Quest'ultimo valuta la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata nel quadro del modello di governo societario del Gruppo e, se del caso, rilascia indicazioni al riguardo.

I Comitati Esecutivi della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate, qualora istituiti, si dotano di propri regolamenti interni – approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione - ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) poteri, compiti e responsabilità;
- b) modalità di funzionamento;
- c) flussi informativi destinati al Consiglio di Amministrazione riguardanti gli esiti dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite.

7.1.5 Comitati endoconsiliari

Qualora richiesto dalla normativa di riferimento¹³, i Consigli di Amministrazione delle Società Vigilata costituiscono, al loro interno, comitati specializzati con compiti istruttori, consultivi e propositivi, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni

¹⁰ Cfr. Statuto della Capogruppo, art. 30.

¹¹ Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 23.

¹² Ai sensi dello Statuto Tipo, si rileva che la figura dell'Amministratore con Delega non è prevista all'interno delle Banche Affiliate.

¹³ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.3.1; Banca d'Italia, Circ. 288/2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, Par. 1; Banca d'Italia, Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, artt.14 e 37.

soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo costituisce al proprio interno il Comitato Nomine, il Comitato Rischi, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (di seguito anche il “Comitato CIBA”). In particolare:

- a) Il Comitato Nomine ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di nomina e cooptazione degli amministratori, autovalutazione degli Organi e definizione dei piani di successione del direttore generale, nonché per la predisposizione dei pareri richiesti alla Capogruppo in tale ambito (es. nomina dei Direttori Generali delle Banche Affiliate¹⁴). Il Comitato Nomine, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti personali e professionali dei candidati ai vertici delle Strutture Aziendali della Capogruppo e collabora con il Comitato Rischi al fine di individuare la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo da nominare.
- b) Il Comitato Remunerazioni ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di politiche e sistemi di remunerazione e incentivazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e declinato nelle politiche di Gruppo in materia. In tale ambito, collabora con gli altri comitati endoconsiliari e assicura idonei collegamenti funzionali e operativi con le Strutture Aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo.
- c) Il Comitato Rischi ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni, affinché l’Organo Aziendale possa pervenire a una corretta ed efficace determinazione del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi.
- d) Il Comitato CIBA ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo negli ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate (di seguito anche “Early Warning System” ovvero “EWS”), con particolare riferimento alla definizione degli elementi metodologici e di impianto, alle logiche e meccanismi di funzionamento e di governo del processo sottostante, alla classificazione delle Banche Affiliate in base al livello di rischio e all’identificazione degli interventi della Capogruppo sulle Banche Affiliate. Al Comitato CIBA sono assegnate anche le competenze di valutazione delle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni normative di riferimento.

In ossequio alle Disposizioni di Vigilanza¹⁵ e al fine di favorire la semplificazione operativa, nei Consigli di Amministrazione delle Banche Controllate non vengono istituiti i comitati endoconsiliari relativi agli ambiti remunerazioni, nomine e rischi.

¹⁴ Per ulteriori dettagli circa i pareri di competenza della Capogruppo nell’ambito del governo societario, si rinvia alle sezioni dedicate previste nel Regolamento di Gruppo e nel Contratto di Coesione.

¹⁵ Cfr. Banca d’Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, Par. 2.3.1, nota 10.

Ad ogni modo, tali Consigli di Amministrazione costituiscono al proprio interno gli opportuni presidi per la gestione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza¹⁶ e di quanto disciplinato all'interno delle politiche di Gruppo in materia.

Qualora i Consigli di Amministrazione delle Banche Affiliate intendano procedere con la costituzione di comitati endoconsiliari, ne valutano attentamente la necessità e sottopongono tale esigenza al parere preventivo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che valuta l'iniziativa nel quadro del modello di governo societario del Gruppo e, se del caso, esprime indicazioni in merito. In caso di loro costituzione, i Consigli di Amministrazione delle Banche Affiliate assicurano il rispetto di tutte le caratteristiche previste ai sensi del presente paragrafo (tra cui la predisposizione della regolamentazione interna) e trasmettono la relativa delibera motivata al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, qualora quest'ultimo abbia espresso, al riguardo, un parere negativo.

Il Comitato Rischi eventualmente costituito presso le Banche Affiliate presidia anche le tematiche relative alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e il relativo presidente coincide con l'amministratore con delega al sistema dei controlli interni di cui al **par. 7.1.2**.

Qualora istituiti, i comitati endoconsiliari presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- a) sono composti da tre membri del Consiglio di Amministrazione, tutti non esecutivi e per la maggioranza indipendenti, e si distinguono dagli altri comitati endoconsiliari per almeno un componente;
- b) sono costituiti tenendo conto dei requisiti d'indipendenza, delle caratteristiche professionali e dell'esperienza degli amministratori, in modo che siano composti da membri con competenze e professionalità funzionali all'esecuzione dei compiti attribuiti e in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni con adeguata disponibilità di tempo;
- c) sono coordinati e diretti da un presidente, designato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione e scelto tra i membri indipendenti. Il presidente convoca le riunioni e illustra le attività, le proposte e gli orientamenti del proprio comitato;
- a) si dotano di propri regolamenti interni, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, ove vengono disciplinate le seguenti materie:
 - composizione in termini quali-quantitativi;
 - poteri, compiti e responsabilità di genere consultivo, istruttorio e propositivo;
 - modalità di funzionamento.

7.1.6 Collegi Sindacali

I Collegi Sindacali della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, eletti dalle rispettive Assemblee secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dei relativi statuti e regolamenti elettorali, vigilano sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza

¹⁶ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.

degli assetti organizzativi e contabili delle rispettive società. Nelle Società Vigilata, tali organi sono responsabili delle funzioni di controllo definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

I sindaci possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo, oltre ad essere investito delle competenze riferite alla propria realtà aziendale, vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni del Gruppo, con particolare riguardo al controllo dei rischi, e sull'adeguatezza delle direttive impartite dalla Capogruppo alle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nell'esercizio delle attività di direzione, coordinamento e controllo. Il presidio di tali tematiche richiede uno stretto raccordo tra il Collegio Sindacale della Capogruppo e i Collegi delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, anche attraverso incontri periodici e/o la diffusione di indirizzi e linee guida comuni da parte del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Le Assemblee delle Banche Affiliate provvedono autonomamente alla nomina dei rispettivi sindaci salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento¹⁷ e dello statuto. Il procedimento elettorale al quale si attengono è disciplinato nel regolamento assembleare menzionato nel precedente **par. 7.1.1.**

I Collegi Sindacali della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) ruolo, responsabilità e pianificazione annuale delle attività del Collegio;
- b) funzionamento del Collegio, con specifico riferimento a:
 - la frequenza e le modalità di convocazione delle riunioni;
 - le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all'interno del Collegio;
 - le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

I Collegi Sindacali delle Banche Affiliate predispongono e approvano i regolamenti interni di cui al paragrafo precedente in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo.

7.1.7 Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano su base facoltativa un Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche il "Modello 231") ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, con l'obiettivo di prevenire i reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione

¹⁷ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il Modello è costituito dall'insieme organico dei principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.

La Capogruppo attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale (di seguito anche "OdV") ex D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale, il quale vigila fra l'altro sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato, curandone l'aggiornamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in ordine alle attività svolte e alle segnalazioni di comportamenti non coerenti con il modello eventualmente pervenutegli.

I Modelli Organizzativi eventualmente adottati dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, pur rispettando l'autonomia dei singoli Organismi di Vigilanza e le specificità delle società, si ispirano a principi e metodologie definiti dalla Capogruppo. Analogamente alla Capogruppo, pertanto, le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento assegnano le competenze dell'OdV preferibilmente al rispettivo Collegio Sindacale.

7.1.8 Direttori Generali

I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, nella loro funzione di gestione, possono conferire alla figura del **Direttore Generale** specifiche deleghe operative, formalizzate e deliberate insieme alla nomina (cfr. **par. 7.2**).

I Direttori Generali nominati presso le Società Vigilante ai sensi del presente paragrafo possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento e nei rispettivi statuti.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, coerentemente con le previsioni statutarie¹⁸, nomina il proprio Direttore Generale attribuendogli le seguenti principali competenze:

- a) provvedere alla gestione degli affari correnti della Capogruppo ed esercitare poteri in materia di spesa e di operazioni creditizie e finanziarie nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento delle unità organizzative aziendali, nonché dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

¹⁸ Cfr. Statuto della Capogruppo, art. 26.2, lett. j).

- b) assicurare il coordinamento delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento (con particolare riguardo alle Banche Affiliate e alle Società del Perimetro Diretto) relazionandosi con le Direzioni Generali, anche avvalendosi, per gli ambiti di specifica competenza, di tutte le Strutture Aziendali della Capogruppo.

Se consentito ai sensi delle disposizioni statutarie, i Consigli di Amministrazione delle Società del Perimetro Diretto valutano la possibilità di nominare un Direttore Generale e, in tal caso, nominano il soggetto indicato dalla Capogruppo mediante direttiva.

I Consigli di Amministrazione delle Banche Affiliate, coerentemente con quanto previsto all'interno dello "Statuto Tipo", nominano il Direttore Generale previo parere del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. A tal fine, entro 30 giorni antecedenti alla delibera consiliare per la nomina del Direttore, la Banca Affiliata trasmette alla UO General Counsel il verbale del Consiglio di Amministrazione della Banca da cui si evince la valutazione del candidato proposto dal Consiglio, con evidenza delle condizioni contrattuali ed economiche proposte allo stesso e della disamina delle esperienze pregresse, nonché i certificati giudiziali, il curriculum vitae e il questionario BCE, questi ultimi compilati e sottoscritti dal candidato secondo i medesimi standard impiegati per il FAP *assessment*¹⁹.

Il Comitato Nomine, sulla base delle informazioni raccolte, verifica il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti ed esprime il proprio parere in merito all'adeguatezza del candidato proposto dalla Banca Affiliata al ruolo di Direttore Generale²⁰. Il parere del Comitato Nomine a favore del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è integrato dal parere del Comitato Remunerazioni che si esprime in merito alla remunerazione proposta dalla Banca Affiliata per il Direttore Generale, tenendo in considerazione almeno i seguenti elementi: valori benchmark di mercato in relazione alla complessità del ruolo nella Banca Affiliata, classificazione EWS della Banca Affiliata, remunerazione del Direttore Generale in carica, pay-mix proposto, anzianità aziendale e/o in ruoli comparabili, salary gap interno alla Banca Affiliata nonché ogni altro elemento utile alle analisi.

Fermo restando quanto sopra, le Banche Affiliate sono, inoltre, tenute a comunicare alla Capogruppo, almeno annualmente, l'importo della remunerazione dei propri Direttori Generali distinto in componente fissa e componente variabile, nonché a richiedere un parere preventivo²¹, motivando adeguatamente la propria proposta, nei seguenti casi:

- a) qualora intendano incrementare la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) riconosciuta al Direttore Generale e l'incremento proposto, sommato agli eventuali incrementi effettuati nei due precedenti esercizi, comporti una variazione complessiva della RAL nel triennio di oltre il 20%. Al riguardo, si precisa che le Banche Affiliate in regime

¹⁹ Si rimanda a quanto previsto nella Politica di idoneità degli esponenti delle Società Vigilata.

²⁰ La proposta riguarda di norma un Direttore Generale di nuova nomina e, in casi eccezionali, il Direttore Generale posto in quiescenza. Tale ultima fattispecie deve essere considerata come soluzione temporanea nelle more dell'individuazione di un successore idoneo ad assumere il ruolo.

²¹ Il parere preventivo è espresso dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, a tal fine, si avvale del supporto del Comitato Remunerazioni.

di gestione “controllata” ai sensi delle politiche di Gruppo in materia di Early Warning System sono sempre tenute a richiedere il parere preventivo della Capogruppo per qualunque proposta di incremento della RAL del Direttore Generale, indipendentemente dalla percentuale dell’incremento proposto;

- b) qualora la RAL del Direttore Generale nominato successivamente alla quiescenza sia superiore alla RAL media percepita dal medesimo Direttore Generale nell’ultimo triennio.

Ai Direttori Generali delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono attribuite le seguenti principali competenze:

- a) avanzare proposte in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale;
- b) dare esecuzione alle delibere del rispettivo Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni statutarie;
- c) perseguire gli obiettivi gestionali e sovrintendere allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del rispettivo Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni;
- d) intercettare le direttive e i pareri formulati dalla Capogruppo per sottoporli all’attenzione degli organi competenti, unitamente – qualora necessario – a ulteriori valutazioni compiute dalle Strutture Aziendali interne alla società.

7.1.9 Revisione legale dei conti

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2010, i Collegi Sindacali della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento formulano per le rispettive Assemblee una proposta di incarico alla società di revisione (ovvero al revisore legale) esterna incaricata del controllo contabile e vigilano sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati nonché sull’indipendenza della società medesima.

Alla società di revisione (ovvero al revisore legale) compete di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato.

La Capogruppo definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto dei Collegi Sindacali) per il conferimento dell’incarico di revisione legale secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il revisore legale e i soggetti appartenenti al relativo *network*. Le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento si impegnano a recepire tali direttive per mezzo di regolamenti interni.

7.2 Sistema delle deleghe

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e della presente Politica, nonché nei limiti imposti dall'art. 2381 del Codice Civile e dalle Disposizioni di Vigilanza²², i Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono delegare ad uno o più dei loro componenti proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

Il sistema delle deleghe è strutturato nel rispetto dei seguenti principi e adempimenti:

- a) il consiglio di amministrazione non può delegare i poteri e le facoltà che le norme vigenti o lo statuto attribuiscono alla sua competenza esclusiva. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, si rileva quanto segue:
 - il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo non può delegare le seguenti attività:
 - o definizione del Piano Strategico di Gruppo e del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo;
 - o determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento;
 - o assunzione delle delibere su interventi preventivi, correttivi e di sostegno infragruppo nell'ambito dell'Early Warning System (di seguito anche "EWS");
 - o assunzione delle delibere sulle domande di ammissione al Gruppo da parte delle BCC/CRA e sulle istanze di recesso o esclusione delle Banche Affiliate;
 - i Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, ferme restando diverse disposizioni statutarie, non possono delegare le seguenti attività:
 - o l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - o la nomina e la revoca del Direttore Generale;
 - o l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni e, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, della normativa di Gruppo;
 - o l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi Aziendali;
 - o la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili (ed eventualmente dei referenti) delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - o la costituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive e di proposta su specifiche materie;
- b) la delega conferita lascia impregiudicata la possibilità del Consiglio di Amministrazione di impartire direttive e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

²² Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Par. 2.2, lett. d).

- c) i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta con una periodicità stabilita e comunque non superiore a 90 giorni;
- d) i soggetti delegati informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento di eventuali sub-deleghe, qualora ne sia prevista la facoltà.

I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento che istituiscono il Comitato Esecutivo o nominano l'Amministratore con Delega deliberano, nella medesima sede, le funzioni di gestione delegate, indicando i limiti quantitativi e qualitativi di tali deleghe e l'eventuale facoltà di sub-delega.

I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono altresì attribuire, con apposita delibera, poteri attinenti alla gestione operativa ai Direttori Generali – quando previsti anche ai sensi della presente Politica - e agli altri dipendenti della società.

7.3 Verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali delle Società Vigilatae

Le Società Vigilatae assicurano che gli esponenti aziendali siano idonei in qualsiasi momento su base sia individuale che collettiva. La verifica del possesso dei requisiti di idoneità viene posta in essere – secondo diversi livelli di approfondimento e modalità – nei seguenti momenti:

- i) valutazione preventiva dei candidati esponenti (solo per amministratori e sindaci delle Banche Affiliate);
- ii) verifica successiva alla nomina dell'esponente;
- iii) verifica ad evento (al verificarsi di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della Società Vigilatae, incidono sulla situazione di uno o più esponenti, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'Organo interessato);
- iv) verifica periodica (con cadenza almeno annuale).

Per ulteriori dettagli in merito alla definizione dei requisiti di idoneità e al processo di valutazione degli stessi, si rinvia alla Politica di idoneità degli esponenti delle Società Vigilatae.

7.4 Autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo

Gli Organi²³ delle Banche e SGR del Gruppo, con lo scopo di migliorare la loro efficienza ed efficacia e di garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza, conducono almeno annualmente un processo di autovalutazione della loro complessiva adeguatezza rispetto al ruolo ricoperto. Tale processo riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli membri – anche riuniti in comitati endoconsiliari - apportano ai suoi lavori.

L'autovalutazione degli Organi considera:

²³ Per le tematiche di autovalutazione rientrano in tale definizione il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché, ove istituito, il Comitato Esecutivo.

- a) aspetti relativi alla composizione, quali:
- la dimensione;
 - il grado di diversità e di preparazione professionale dei componenti;
 - il bilanciamento degli assetti dell'organo garantito dai componenti non esecutivi e indipendenti, per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione;
 - l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione dei componenti;
 - l'aggiornamento professionale;
- b) aspetti relativi al funzionamento, quali:
- lo svolgimento delle riunioni;
 - la frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione;
 - la disponibilità di tempo dedicato all'incarico;
 - il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri;
 - la consapevolezza del ruolo ricoperto;
 - la qualità della discussione all'interno dell'Organo.

L'adeguatezza degli Organi viene misurata in concreto, tenendo in debita considerazione le aree tematiche che assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione della banca/SGR e del Gruppo nel suo complesso. L'autovalutazione degli Organi tiene conto altresì delle verifiche previste ai sensi dell'art. 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l'assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La Capogruppo, con l'obiettivo di conseguire standard di qualità degli Organi elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli Organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell'autovalutazione condotta, definisce una politica di Gruppo che stabilisce le linee guida per il processo di autovalutazione nonché le modalità, gli strumenti e i criteri da applicare nell'esecuzione di tale processo.

La politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, previo parere del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale, ed è recepita per approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Banche e della SGR appartenenti al Perimetro di Direzione e Coordinamento, previo parere del proprio Collegio Sindacale.

Le analisi svolte nel corso del processo di autovalutazione degli Organi sono formalizzate in un apposito documento ("Relazione di Autovalutazione"), approvato dall'Organo oggetto di valutazione, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) la metodologia e le singole fasi di cui il processo di autovalutazione si è composto;
- b) i soggetti coinvolti, con indicazione dei soggetti esterni eventualmente incaricati;
- c) i risultati ottenuti, con evidenza dei punti di forza e di debolezza emersi;
- d) le azioni correttive da porre eventualmente in essere, nonché la tempistica delle verifiche della relativa attuazione;

- e) lo stato di avanzamento delle azioni correttive individuate a seguito del processo di autovalutazione condotto negli anni precedenti;
- f) gli aggiornamenti in merito ai rilievi eventualmente formulati dall'Autorità di Vigilanza o dalla Capogruppo nell'ambito dei precedenti FAP *assessment* nonché la rappresentazione di eventuali nuove fattispecie in grado di incidere sulla permanenza dei requisiti di correttezza, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo.

I verbali delle riunioni degli Organi e le Relazioni di Autovalutazione sono custoditi agli atti ed esibiti su richiesta alla Banca Centrale Europea, alla Banca d'Italia o alla Capogruppo.

Le Banche Affiliate in regime di gestione "coordinata" o "controllata" ai sensi delle politiche di Gruppo in materia di Early Warning System, sottopongono al parere preventivo della Capogruppo gli esiti del processo di autovalutazione prima della loro approvazione in sede collegiale. La Capogruppo, attraverso il rilascio di un parere, può individuare ulteriori azioni correttive finalizzate al miglioramento funzionale degli Organi interessati.

7.5 Gestione dei conflitti di interesse

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva le politiche per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo e per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che vengono recepite dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nelle modalità presentate all'interno degli stessi documenti.

La politica per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo definisce i presidi per le seguenti tematiche:

- a) obbligazioni degli Esponenti Bancari, ai sensi dell'articolo 136 del TUB;
- b) interessi degli amministratori, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile; tra questi, particolari presidi vengono individuati per la gestione dei potenziali rischi di conflitto di interessi che riguardano esclusivamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo²⁴;
- c) operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo costituisce al proprio interno il Comitato CIBA (cfr. **par. 7.1.5**) con funzione consultiva, istruttoria e propositiva in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate. Tale comitato è composto da amministratori indipendenti della Capogruppo e svolge le valutazioni di propria competenza anche sulla base delle analisi

²⁴ Tale considerazione si basa, principalmente, sui seguenti assunti:

- alcuni amministratori della Capogruppo sono anche amministratori delle Banche Affiliate;
- i soci della Capogruppo sono principalmente le Banche Affiliate, le quali sono sottoposte all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo stessa.

poste in essere e delle proposte avanzate dalla Struttura Aziendale interna alla Capogruppo dedicata alla gestione dei rapporti con le Banche Affiliate.

Si prevedono, infine, iter rafforzati per l'analisi e la deliberazione delle decisioni di cui al paragrafo precedente, di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Per quanto concerne la gestione delle operazioni con soggetti collegati, la politica emanata dalla Capogruppo dispone alle Banche del Gruppo di individuare i presidi richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza²⁵ all'interno dei rispettivi Consigli di Amministrazione, anche tenuto conto delle linee guida definite dalla Capogruppo nel presente documento.

²⁵ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.

8 Modalità di recepimento del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea
Identificazione del documento:	GBCI-POL-S9-01-R02
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Società del Gruppo:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Approvato da:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Emanato con:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Norme abrogate o sostituite:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>